

FONDO PENSIONE
AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE
CENTRALE DELL'UNICREDITO ITALIANO

Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n° 1106 – 23 novembre 1999

Via. G. B. Pirelli 5 - 20124 MILANO

FondoMDC@unicredit.eu

STATUTO

**FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE
CENTRALE DELL'UNICREDITO ITALIANO**

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	4
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti	4
Art. 2 – Forma giuridica	4
Art. 3 – Scopo	5
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO.....	6
Art. 4 – Regime del Fondo	6
Art. 5 - Destinatari	6
Art. 6 – Scelte di investimento	6
Art. 7 – Spese	6
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	7
Art. 8 – Contribuzione	7
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale	7
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche iscritti a contribuzione definita	7
Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche iscritti a prestazione definita	9
Art. 11 – Erogazione della rendita	9
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	9
Art. 13 – Anticipazioni	10
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI.....	12
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	12
Art. 14 – Organi del Fondo	12
Art. 15 – Assemblea degli Iscritti – Criteri di costituzione e composizione	12
Art. 16 – Assemblea degli Iscritti – Attribuzioni	12
Art. 17 – Assemblea degli Iscritti – Modalità di funzionamento e deliberazioni	13
Art. 17 bis – Voto per corrispondenza	13
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	14
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori	14
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni	15
Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità	16
Art. 22 – Presidente	17
Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	17
Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	18
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	18
Art. 26 - Direttore generale	19
Art. 27 - Funzioni fondamentali	19

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	20
Art. 28 - Incarichi di gestione	20
Art. 29 - Conflitti di interesse	20
Art. 30 - Gestione amministrativa	20
Art. 31 - Sistema di contabilità	21
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	21
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	22
Art. 33 - Modalità di adesione	22
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	22
Art. 35 - Comunicazioni e reclami	22
PARTE VI – NORME FINALI.....	23
Art. 36 - Modifica dello Statuto	23
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	23
Art. 38 - Rinvio	23

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "Fondo Pensione Aggiuntivo per i Membri della Direzione Centrale dell'UniCredito Italiano", in forma abbreviata "Fondo Pensione MDC" (di seguito "Fondo").

Al Fondo sono iscritti e partecipano i Membri della Direzione Centrale dell'UniCredito Italiano indicati nei Regolamenti di cui al 2° comma dell'art. 3, nei riguardi dei quali trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 20 (e Decreti interministeriali collegati) e nell'art. 23, 7° comma, del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Il Fondo si è costituito con effetto dal 1° ottobre 1989, nella sua originaria configurazione di "Cassa di Previdenza fra i Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano", costituita tra i Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano ed Equiparati.

Nel seguito del presente statuto per brevità:

- l'UniCredit – Società per Azioni – è denominato "Banca";
- i Membri della Direzione Centrale ed Equiparati iscritti al Fondo entro il 30 settembre 2007 vengono denominati MDC;
- i MDC in servizio vengono denominati "Partecipanti attivi";
- i MDC in quiescenza titolari di pensione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria vengono denominati "Partecipanti pensionati";
- con la parola "Iscritti" si indicano i Partecipanti attivi ed i Partecipanti pensionati nel loro insieme;
- l'Assicurazione Generale Obbligatoria viene denominata AGO.

2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2050 e dovrà ritenersi automaticamente prorogata se prorogata la durata della Banca nei modi di legge, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede legale in Milano.

Gli Organi del Fondo si riuniscono nella sede sociale ovvero in altro luogo in Italia, come specificato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensione.mdc@legalmail.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cc. ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con il numero 1106, I Sezione speciale – Fondi Preesistenti.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo svolge con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, le attività indicate negli articoli che seguono a favore dei propri Iscritti.

2. Il Fondo ha lo scopo di consentire ai MDC ed ai loro coniugi e figli aventi diritto di disporre, all'atto del pensionamento, i trattamenti previsti:

- dal "Regolamento relativo al trattamento integrativo pensionistico per i Membri della Direzione Centrale dell'UniCredito Italiano in servizio alla data del 1° ottobre 1989 o nominati tali tra il 1° ottobre 1989 ed il 30 settembre 1994", limitatamente ai beneficiari ivi indicati (d'ora in poi anche iscritti in regime di prestazione definita);
- dal "Regolamento relativo al trattamento complementare pensionistico dei Membri della Direzione Centrale dell'UniCredito Italiano già iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari e nominati tali tra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 2007", per i beneficiari ivi contemplati (d'ora in poi anche iscritti in regime di contribuzione definita);
- dal Regolamento del Fondo Pensione Aggiuntivo MDC.

A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

L'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo avviene con le modalità ed i termini fissati a suo tempo dai Regolamenti vigenti che potranno essere integrati/accorpati in un unico regolamento fermo il mantenimento delle garanzie e delle caratteristiche tempo per tempo vigenti.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo opera in regime misto di contribuzione e prestazione definita:

- a prestazione definita, facenti capo alla SEZIONE I del Regolamento del Fondo, la quale comprende i Membri della Direzione Centrale in servizio alla data del 1° ottobre 1989 o nominati tali tra il 1° ottobre 1989 ed il 30 settembre 1994;
- a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, facenti capo alla SEZIONE II del suddetto Regolamento, la quale comprende i Membri della Direzione Centrale in servizio o nominati tra il 1° ottobre 1994 e il 30 settembre 2007, iscritti alla previdenza complementare già prima del 28 aprile 1993,

in conformità alle disposizioni specificate nel Regolamento.

Art. 5 - Destinatari

1. Al Fondo sono associati i MDC indicati nel primo comma dell'art. 1.

La cessazione del rapporto di lavoro con la Banca per causa diversa dal pensionamento determina, a tutti gli effetti, la sospensione della partecipazione al Fondo.

Per i MDC di cui all'art. 3, 2° comma, 2° alinea, che non abbiano raggiunto cinque anni di contribuzione, la cessazione del rapporto di lavoro con la Banca per motivi diversi dal pensionamento determina, salvo il caso in cui sussista il diritto alle prestazioni sanitarie, la cessazione della partecipazione al Fondo.

2. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di UniCredito Italiano S.p.A. del 26 ottobre 2007, non sono consentite ulteriori iscrizioni al Fondo, limitandone l'operatività ai Membri della Direzione Centrale iscritti entro il 30 settembre 2007.

3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato mediante una gestione che prevede segregazione tra gli iscritti a prestazione definita e gli iscritti a contribuzione definita.

2. Non vi sono scelte di investimento esercitabili, anche in virtù della natura ad esaurimento della forma pensionistica.

Art. 7 – Spese

1. Le spese per la gestione del Fondo sono a carico della Banca.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo relativamente alla componente a prestazione definita è a totale carico della Banca.
2. Il Finanziamento relativo agli iscritti a contribuzione definita prevede un importo anche a carico dei lavoratori.
3. Le misure dei predetti contributi sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 3 c. 2. dello Statuto ovvero da successivo regolamento unico che incorpora integralmente le predette previsioni.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale degli iscritti a contribuzione definita consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. La posizione individuale degli iscritti a prestazione definita è determinata secondo le regole previste dal relativo regolamento di cui all'articolo 3 c. 2. dello Statuto ovvero da successivo regolamento unico che incorpora integralmente le predette previsioni.
3. Le prestazioni previste all'articolo 10-bis sono riferite agli iscritti a prestazione definita, le prestazioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono riferite esclusivamente agli aderenti a contribuzione definita.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche iscritti a contribuzione definita

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle

forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.

10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5, 6.

Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche iscritti a prestazione definita

1. Il trattamento pensionistico integrativo per i Membri della Direzione Centrale dell'UniCredito Italiano in servizio alla data del 1° ottobre 1989 o nominati tali tra il 1° ottobre 1989 ed il 30 settembre 1994, in stato di quiescenza, decorre dal momento in cui vengono erogate le prestazioni dell'AGO e del Fondo aziendale di Gruppo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico complementare, in stato di quiescenza, si acquisisce dal momento in cui vengono a maturazione i requisiti di accesso alle prestazioni dell'AGO e del Fondo aziendale di Gruppo, con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo Pensione MDC. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposti tra gli Stati membri dell'Unione europea.
3. I trattamenti pensionistici per gli Iscritti al Fondo sono disciplinati compiutamente in un apposito Regolamento.
4. Ai predetti iscritti non si applicano gli articoli 11, 12 e 13 del presente Statuto.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il MDC che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto legislativo 252/2005, l'intera posizione individuale maturata.

- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscatta dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione individuale.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano ad ogni effetto la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. Il MDC in servizio può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti misure pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'interessato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

4. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del MDC in qualsiasi momento.

5. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli Istituti di Previdenza obbligatoria.

6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale.

Art. 15 – Assemblea degli Iscritti – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da tutti gli Iscritti, questi possono farsi rappresentare con delega scritta da altri iscritti che non esercitino il voto per corrispondenza di cui all'art.17 bis e che non siano Consiglieri o Sindaci. Ogni Iscritto non può rappresentare in Assemblea più di tre iscritti.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera da assumere contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, può consentire agli Iscritti di esercitare il loro diritto di voto anche per corrispondenza con le modalità riportate nell'articolo 17-bis.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea nonché, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 16 – Assemblea degli Iscritti – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione la cui nomina è riservata all'Assemblea;
- b) elegge i componenti del Collegio sindacale la cui nomina è riservata all'Assemblea, nonché li revoca quando ricorra una giusta causa;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera su quanto altro ad essa demandato per legge.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 36;
- b) delibera lo scioglimento del Fondo.

Art. 17 – Assemblea degli Iscritti – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione non meno di una volta all'anno mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione e l'ordine del giorno, diretta a ciascun Iscritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se partecipa al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti al voto e delibera a maggioranza.
4. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione e in seconda convocazione se il numero dei partecipanti al voto è almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
5. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale di riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 17 bis – Voto per corrispondenza

1. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:
 - a) Possono votare per corrispondenza tutti gli iscritti alla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea;
 - b) Non è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
 - c) In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti gli iscritti che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
 - d) Il testo della delibera o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
 - e) Il conto delle schede di voto avviene:
 - Al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - Al momento della espressione del voto da parte degli iscritti, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

- f) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione;
- g) le schede dei voti espressi vanno conservati agli atti sociali;
- h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare gli iscritti astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro Membri:
 - due designati dalla Banca, dei quali uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario;
 - due eletti dall'Assemblea tra gli Iscritti attivi e gli Iscritti pensionati, uno dei quali scelto fra i beneficiari del trattamento indicato nell'art. 3, 2° comma, 2° alinea.
 - Analogamente l'Assemblea elegge due Consiglieri supplenti.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le modalità tempo per tempo stabilite nel rispetto dei principi del presente statuto.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
7. Dopo la naturale scadenza del mandato, il Consiglio resta in carica sino all'insediamento del nuovo Organismo, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data dell'elezione dei Membri di competenza dell'Assemblea.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. In caso venga a mancare, per qualsiasi causa, un Amministratore designato dalla Banca, quest'ultima provvede alla sua sostituzione.

In caso venga a mancare, per qualsiasi causa, un Amministratore eletto dall'Assemblea, questo viene sostituito dal corrispondente Consigliere supplente.

2. Gli Amministratori nominati in sostituzione decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Nessun compenso è dovuto ai Membri del Consiglio iscritti al Fondo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - nomina il Vicepresidente fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea;
 - elabora e formula proposte in ordine ad eventuali modifiche da apportare allo statuto;
 - delibera le modifiche che si rende necessario apportare allo Statuto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del presente Statuto. Di tali modifiche viene data tempestiva informazione agli Iscritti ed alla Banca;
 - delibera eventuali modifiche al Regolamento del Fondo ed adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione dell'obiettivo associativo.
 - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
 - definisce la politica di remunerazione;
 - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - definisce i piani d'emergenza;
 - effettua la valutazione interna del rischio;
 - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.
- ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- può conferire incarichi e deleghe speciali a singoli membri del Consiglio stesso o al Direttore Generale, determinandone le attribuzioni ed i limiti.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con comunicazione, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo lettera spedita per raccomandata, o da consegnare a mano, oppure per telegramma o tramite email, con indicati il giorno, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi (telefono, fax, ecc.).

2. Il Consiglio si riunisce, anche in forma di "video / conference call", tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi Membri o comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio consuntivo ed a quello preventivo.

3. Le riunioni sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette quando tutti i Consiglieri ed i Sindaci siano presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Alle riunioni del Consiglio sono presenti anche i Sindaci.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente del Fondo è designato dalla Banca, il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i componenti eletti dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
 - e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
 - f) comunica alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le situazioni di conflitto di interesse di cui sia venuto a conoscenza, specificandone la natura;
 - g) trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni variazione delle fonti istitutive di cui al precedente art. 1 unitamente ad una nota nelle quali sono evidenziate le modifiche apportate;
 - h) svolge ogni altro compito previsto dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti di cui la metà eletta in rappresentanza degli Iscritti e la metà nominata dalla Banca.
2. L'elezione del Consiglio dei sindaci avviene con le modalità tempo per tempo stabilite nel rispetto dei principi del presente Statuto.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente fra i componenti eletti dall'Assemblea.
10. Nessun compenso è dovuto ai Sindaci, se iscritti al Fondo o dipendenti di Aziende del Gruppo UniCredit.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce, anche in forma di "video / conference call", almeno ogni novanta giorni.
2. La convocazione va effettuata con comunicazione, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo lettera spedita per raccomandata, o da consegnare a mano, oppure per telegramma o tramite email, con indicati il giorno, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi (telefono, fax, ecc.).

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di UniCredit, nomina il Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Supporta il Consiglio nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Il Direttore Generale, in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi e il titolare della funzione attuariale comunicano, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione in polizze assicurative di ramo I.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- d) la gestione delle prestazioni;
- e) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- f) la predisposizione della modulistica, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- g) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. Come da art. 5, comma 2, non sono consentite nuove adesioni al Fondo.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole sul sito internet.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP; tali modifiche sono comunicate alla Banca.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Iscritti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Per lo scioglimento e la conseguente liquidazione del Fondo è necessaria la deliberazione concorde dell'Assemblea Straordinaria del Fondo stesso e del Consiglio di Amministrazione della Banca.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea Straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. L'uso che – osservate le disposizioni di legge – dovrà farsi delle eventuali disponibilità risultanti dopo che sia stato assicurato il soddisfacimento degli obblighi e dei carichi maturati, dovrà essere concordemente deliberato dall'Assemblea Straordinaria del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.